

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA E TUTELA DEL SEGNALATE (*WHISTLEBLOWER*)

Introduzione

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali") e, in particolare, di fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti che intendono segnalare violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea una conoscenza di base delle disposizioni del d.lgs. 24/2023 e le modalità di ricevimento e la gestione delle segnalazioni.

La normativa in esame, in sostanza, si è posta quale obbiettivo quello di incentivare la collaborazione di lavoratori e collaboratori, per favorire l'emersione di eventuali illeciti di cui gli stessi siano venuti a conoscenza per effetto del rapporto, in condizioni di riservatezza e tutela da atti ritorsivi.

Definizioni

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- a) «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono o potrebbero ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa;
- b) «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito di Cooperativa nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione, **scritta od orale** di informazioni sulle violazioni;
- d) «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- e) «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);

- f) «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «**persona segnalante**» (c.d. whistleblower): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «**facilitatore**»: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;
- j) «**persona segnalata o segnalato o persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- l) «**seguito**»: l'insieme delle azioni intraprese nell'ambito della gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle analisi e le eventuali misure da adottare;
- m) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
- n) «**segnalazione anonima**»: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante;

- o) «**delegato**»: la persona appartenente all'organizzazione dell'impresa o il professionista esterno delegato dalla Cooperativa per la ricezione della segnalazione

Oggetto

Possono essere oggetto di segnalazione le sospette condotte scorrette o sospetti atti illeciti o presunte violazioni, che consistano in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e violazioni del modello di organizzazione e gestione della Cooperativa, ivi incluso il Codice Etico e le procedure attuative;
- 2) violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato,
- 4) nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle Cooperative o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Cooperative;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Per ulteriori informazioni sulle fattispecie oggetto di segnalazione ed escluse dalla segnalazione si rimanda all'Allegato, parte I e II del D. Lgs.24/2023 consultabile al link <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024>.

Soggetti che possono segnalare

I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- a) i dipendenti di Cooperativa;
- b) i collaboratori di Cooperativa (intendendosi per essi i soggetti non legati da rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa;
- c) lavoratori e/o collaboratori di appaltatori e/o fornitori di beni e servizi di Cooperativa;

d) liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore di Cooperativa;

e) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Cooperativa;

f) soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni potranno altresì essere effettuate dai soggetti sopra menzionati nelle seguenti ipotesi:

1. quando il rapporto di lavoro o professionale non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. durante il periodo di prova;
3. successivamente alla conclusione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro o professionale, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrà essere circostanziata e dovrà contenere per quanto possibile, elementi di fatto precisi e concordanti. In particolare:

- nome e cognome del segnalante e dati di contatto,
- descrizione della violazione che si intende segnalare;
- se noti, indicazione dei soggetti coinvolti e di eventuali testimoni;
- luogo, data e ora dei fatti segnalati
- ogni altra informazione e/o documento che si ritenga necessario.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni:

- i) manifestamente infondate;
- ii) effettuate con il solo scopo di danneggiare e/o calunniare e/o diffamare il segnalato;
- iii) relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- iv) aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e/o di valore;
- v) *gossip* non costituenti illecito;
- vi) già di dominio pubblico;

- vii) aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato.

Canali di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di violazioni – reali, sospette o potenziali – del presente Codice, del MOGC o della normativa applicabile, è tenuto a effettuare una segnalazione tramite uno dei seguenti canali:

- CANALE INTERNO: casella di posta dedicata odv@indiciopponibili.com accessibile esclusivamente dall'OdV;
- CANALE CARTACEO: busta chiusa indirizzata all'OdV presso la sede legale;
- CANALE ESTERNO (ANAC): in caso di inefficacia del canale interno o di rischi di ritorsione;
- PORTALE DEDICATO: <https://whistleblowing.indiciopponibili.com>

Ad integrazione delle modalità di segnalazione sopra citate, è sempre possibile per il soggetto segnalante rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria o Contabile presentando regolare denuncia.

Tutele per i soggetti

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e sono previste dalla piattaforma espresse forme di protezione dell'identità del segnalante. In caso di segnalazioni anonime, qualora sia necessaria la conoscenza dell'identità del segnalante, l'acquisizione di tale informazione è subordinata al consenso espresso del segnalante. La registrazione del colloquio orale, la trascrizione e conservazione della segnalazione orale sono subordinate al rilascio del consenso espresso da parte del segnalante.

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione (quale a titolo di esempio: licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, etc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante (ivi inclusi i parenti fino al quarto grado e/o

persone legate da uno stabile legame affettivo), di chiunque abbia preso parte al processo di verifica della segnalazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, nonché ai colleghi. Gli atti assunti in violazione di tali divieti sono nulli.

L'identità del segnalante dovrà essere protetta in ogni contesto. Coloro che ricevono o, che comunque, vengono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza delle informazioni.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e/o contrattuale.

Le tutele previste dalla legge non sono garantite e al segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare, comunque nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale del segnalante o del denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- la responsabilità civile del segnalante o del denunciante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Procedimento di gestione della segnalazione interna

Il delegato, in veste di soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute, è il solo titolato a ricevere la segnalazione, inoltrata per mezzo della piattaforma "Whistleblowing" o mediante strumenti alternativi (con la sola eccezione del canale di segnalazione degli illeciti che riguardano il designato).

Il delegato è tenuto a:

- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro e non oltre giorni 7 dalla data di ricezione;
- mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
- dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
- fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento o, comunque, entro tre

mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;

Il delegato è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.

Nello svolgimento delle attività di sua competenza, il delegato può avvalersi degli altri soggetti individuati ed espressamente incaricati a tal fine da Cooperativa. Tali soggetti sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza e, più in generale, agli stessi obblighi a cui è sottoposto il delegato.

- **Valutazione preliminare**

In via preliminare, compete al delegato valutare l'ammissibilità della segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023 e segnatamente:

- a) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo;
- b) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo oggettivo;
- c) la riferibilità soggettiva e competenza di Cooperativa nella gestione delle circostanze segnalate;
- d) la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare i successivi accertamenti;
- e) l'assoluta genericità del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti oggetto di segnalazione.

Qualora, a seguito della valutazione preliminare, il delegato ne ravvisi l'inammissibilità o la non pertinenza, dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.

- **Attività istruttoria**

Effettuata la valutazione preliminare di ammissibilità con esito positivo il delegato apre l'attività istruttoria interna sui fatti e circostanze oggetto della segnalazione.

A tal fine può:

- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori
- acquisire atti e/o documenti da altri uffici di Cooperativa e/o avvalersi del loro supporto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.

- audizione orale: il delegato, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto della massima riservatezza potrà disporre l'audizione orale del segnalante e delle altre persone informate sui fatti. Tali audizioni potranno eventualmente avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'ente, al fine di garantire la massima riservatezza.

Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il delegato ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.

- ***Comunicazione dell'esito degli accertamenti***

Qualora il delegato ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, provvede a comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti e/o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza a adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del delegato per quanto di rilievo interno a Cooperativa, quest'ultimo ne può disporre la trasmissione all'Autorità Giudiziaria con evidenza della modalità di acquisizione della notizia di reato "canale whistleblowing" della Cooperativa.

Parimenti, il Delegato, laddove l'oggetto della segnalazione riguardi illeciti, in materie riservate ad organi di controllo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ODV, DPO, Autorità Garante per la Protezione dei dati, Anac, etcc..), il Delegato provvederà alla trasmissione della segnalazione all'autorità competente, con evidenza della modalità di acquisizione dell'illecito "canale whistleblowing" della Cooperativa.

- ***Archiviazione***

Tutte le attività dovranno essere verbalizzate e archiviate a cura del delegato adottando misure idonee a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati raccolti.

Le segnalazioni anonime.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione nel caso in cui da esse emergano fatti adeguatamente circostanziati che è possibile relazionare a situazioni e contesti determinati.

Documento aggiornato al mese di luglio 2026.